

SEZIONE E

VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE artt. 97-107

Art. 97 Finalità

Le disposizioni vigenti in materia di viaggi di istruzione e visite guidate sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 291 /1992, nell'OM 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n. 111/1995. I viaggi d'istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. Poiché anche i viaggi di istruzione sono "progetti" la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo.

Art. 98 Numero delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione e loro durata per ogni anno di corso; mete

Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico un solo viaggio di istruzione e alcune visite guidate.

- a. Il numero indicativo della durata massima dei viaggi di istruzione è così fissata:
- b. Classi III: un viaggio d'istruzione di max tre giorni con due pernottamenti in ambito nazionale;
- c. Classi IV: un viaggio di max 4 giorni con tre pernottamenti;
- d. Classi V: un viaggio di max 5 giorni con quattro pernottamenti anche all'estero;
- e. Per il triennio del Liceo linguistico, funzionalmente alle esigenze formative di miglioramento delle competenze nelle lingue straniere, è possibile prevedere un ampliamento della durata del viaggio di istruzione.

Art. 99 Periodi di effettuazione

- a. Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) di lezione, salvo deroghe debitamente motivate e autorizzate dal Dirigente Scolastico.
- b. Il Consiglio di Istituto stabilirà anno per anno il periodo preferenziale per l'effettuazione dei viaggi, tenendo presente il calendario scolastico e l'articolazione didattica dell'anno scolastico stabilita dal Collegio dei Docenti.
- c. Le visite guidate e le uscite didattiche di un giorno possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di scuola, vengono approvate all'interno del piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione dal Collegio dei docenti su proposta dei Consigli di classe.

Art. 100 Partecipazione

- a. Il viaggio di istruzione si effettua solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe.
- b. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la richiesta

di giustificazione.

- c. Alle visite guidate e alle uscite di un giorno è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe (salvo gli assenti della giornata). L'eventuale assenza nel giorno della visita guidata deve essere giustificata.
- d. I genitori degli studenti diversamente abili, invece, possono partecipare, interamente a proprie spese, ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, previa comunicazione al Dirigente scolastico e al docente accompagnatore.
- e. Spetta al Consiglio di classe valutare l'opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Il numero degli studenti non ammessi sarà sottratto al totale per il computo dei due terzi di cui al comma a. del presente regolamento.

Art. 101 Docenti accompagnatori

- a. Gli accompagnatori dovranno essere docenti delle classi interessate, salvo situazioni contingenti di emergenza e potranno partecipare ad un solo viaggio di istruzione nell'anno scolastico in corso; questa limitazione non si applica alle visite guidate e alle uscite di un solo giorno.
- b. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere segnalata sull'apposito modulo di presentazione del viaggio/uscita didattica.
- c. Per i viaggi all'estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare e di un docente di appoggio.
- d. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di disabilità è opportuna la presenza di un docente di sostegno.
- e. I docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti.
- f. Il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.

Art. 102 Sicurezza

- a. Ove possibile si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno o aereo, specialmente per lunghe percorrenze;
- b. Si eviteranno gli spostamenti nelle ore notturne, se il mezzo di locomozione scelto è il pullman;
- c. Le agenzie di viaggio interpellate dovranno essere in possesso di licenza di categoria A B;
- d. Le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti;
- e. Nel caso di spostamenti in pullman superiori a 9 ore giornaliere continuative il mezzo dovrà avere doppio autista;
- f. Qualora ci sia un unico autista, ogni quattro ore e mezza di servizio dovrà riposare per non meno di 45 minuti;
- g. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni;
- h. L'agenzia scelta dovrà rilasciare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il numero di telefono di un referente sempre reperibile;
- i. Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente all'ufficio di Dirigenza situazioni di rischio, disagi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti all'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile;
- j. Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute psico-

fisica che richiedano precauzioni particolari;

- k. I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

Art. 103 Tetto di spesa

Si ricorda che, anche ai sensi dell'OM 132/90, non è opportuno chiedere alle famiglie degli studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie. Anche l'aspetto economico, quindi, deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e dell'agenzia. A tal fine il Consiglio di Istituto si impegna a fissare annualmente i tetti di spesa, comprendenti pernottamento e trattamento di mezza pensione.

Art. 104 Procedure organizzative

I Docenti che abbiano intenzione di proporre un viaggio di istruzione presentano la proposta nell'ufficio di Dirigenza entro il termine preventivamente comunicato, compilando il modulo, in cui devono essere specificati:

- a. Meta
- b. Accompagnatori
- c. abbinamento con altre classi
- d. programma di massima e motivazioni didattiche con specifica dei raccordi interdisciplinari.

Tutte le proposte di viaggio sono comunicate nei Consigli di Classe di novembre e allegate ai verbali dei consigli stessi.

- e. La Dirigenza vaglia le proposte e redige un piano generale da sottoporre alla delibera del Collegio dei docenti
- f. Il piano generale così redatto è approvato dal Collegio dei Docenti.

La Commissione viaggi di istruzione, presieduta dal Dirigente Scolastico, ha il compito di:

- g. Redigere il programma di viaggio, indicando gli elementi e i criteri da inserire nel capitolato tecnico di gara finalizzata alla selezione della ditta affidataria del servizio di viaggio.
- h. Partecipare insieme al Dirigente e al DSGA all'analisi delle offerte pervenute dalle Agenzie di viaggio per valutarne la congruenza con l'offerta formativa.
- i. Durante l'effettuazione del viaggio mantenere i rapporti con le scolaresche e i docenti accompagnatori per eventuali problemi di natura organizzativa.
- j. Segnalare problematiche inerenti la partecipazione degli studenti al viaggio al Consiglio di Istituto che, con specifica delibera, potrà stabilire anche un eventuale contributo a carico dell'Istituto per rimuovere gli ostacoli di ordine socio-economico alla partecipazione da parte di alunni appartenenti a famiglie meno abbienti.

Dopo la delibera del Consiglio di Istituto, sarà cura della Segreteria, in accordo con la commissione viaggi, tenere i rapporti con la/e agenzia/e per l'iter di fornitura del servizio e dei pagamenti secondo le normali procedure. Tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi devono essere improntati alla piena trasparenza e gli studenti e le famiglie hanno il diritto di prenderne visione in ogni momento.

Art. 105 Norme di comportamento viaggi di istruzione e soggiorni linguistici

Durante il viaggio di istruzione o il soggiorno linguistico gli studenti:

- a. sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la

direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

- b.** sono tenuti al rispetto costante degli orari.
- c.** dovranno mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto all'organizzazione dell'iniziativa stessa ed anche rispettoso delle persone e case ospitanti o delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. L'eventuale danno a strutture e cose durante il viaggio di istruzione da parte degli studenti sarà risarcito dalle famiglie. L'atteggiamento maturo e responsabile è volto al fine di evitare possibili inconvenienti a danno di se stessi e dell'intero gruppo.

Si indicano, di seguito, alcune norme più specifiche da rispettare durante il viaggio di istruzione o il soggiorno linguistico:

- d.** È severamente vietato fumare, bere vino e alcolici in genere.
- e.** È necessario rispettare i luoghi pubblici, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati.
- f.** È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi o insieme a un adulto della famiglia ospitante, previo avviso dei docenti accompagnatori nel caso dei Soggiorni Linguistici.
- g.** Le famiglie ospitanti non sono responsabili dello smarrimento di oggetti di valore lasciati in casa o nella struttura alberghiera. Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

Art. 106 Violazione delle norme di comportamento

La violazione delle Norme indicate prevede l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico dello studente.

Nel caso di violazioni gravi o reiterate, i docenti responsabili del viaggio, d'intesa con il Dirigente Scolastico, disporranno il rientro anticipato in Sede dell'alunno o degli alunni interessati, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Art. 107 Indicazioni di carattere generale

Gli studenti che partecipano a un viaggio di istruzione o a un soggiorno linguistico sono pregati di:

- a.** Portare il documento di identità o il passaporto e la tessera sanitaria plastificata
- b.** Fare la fotocopia del tesserino sanitario e del documento di identità o passaporto, per accelerare le procedure in caso di smarrimento degli originali, e tenere le copie in luogo separato dagli originali
- c.** Avere a disposizione medicinali comuni per la febbre, medicinali di base o farmaci che si assumono per patologie specifiche, tenendo presente che per qualsiasi medicina assunta dallo studente, la responsabilità è dello studente stesso